

Seine Entscheidung zunächst darauf stützt, Art. 29 cit. beziehe sich nur auf von Amtswegen verfolgte, nicht aber auf Antragsdelikte, so ist dies gewiß unrichtig. Art. 29 statuiert seinem klaren Wortlaute nach einen Gerichtsstand für alle Zuchtpolizeivergehen; eine Unterscheidung zwischen Antragsvergehen und Delikten, die von Amtswegen verfolgt werden, ist ihm völlig fremd und es darf eine solche daher auch nicht willkürlich in das Gesetz hineingetragen werden. Keine andere Bestimmung des Zuchtpolizeigesetzes gibt für eine derartige einschränkende Auslegung des § 29 einen Anhaltspunkt, und auch die ratio legis rechtfertigt sie nicht. Die Ehrverletzung gehört nun aber zu den Zuchtpolizeivergehen, ja sie ist in § 1 des Gesetzes sogar an der Spitze derselben aufgeführt und es muß daher auf sie die Gerichtsstandsnorm des § 29 Anwendung finden. Ebenso ist es offenbar unhaltbar, wenn das Obergericht annimmt, § 29 cit. beziehe sich nur auf interkantonalen, nicht auf internationale Verhältnisse. Diese Auslegung ist mit dem Wortlaute des Gesetzes schlechterdings unvereinbar, denn es dürfte doch vollständig klar sein, daß wenn der Gesetzgeber wirklich nur in einem andern Kanton, nicht aber im Auslande begangene Vergehen im Auge gehabt hätte, er nicht allgemein von Vergehen gesprochen hätte, die in einem „andern Staatsgebiete“ begangen seien. Ein „anderes Staatsgebiet“ im Verhältnisse zum Kanton Aargau ist ja natürlich nicht nur das Gebiet anderer Kantone sondern auch dasjenige ausländischer Staaten. Endlich ist auch die weitere Annahme des Obergerichtes, Art. 29 betreffe nur den Fall, wo der Thäter sich der Verfolgung am Begehungsorte durch die Flucht entzogen habe, mit dem Gesetze nicht vereinbar. Der gesetzgeberische Gedanke, welcher dem Art. 29 zu Grunde liegt und darin seinen unverkennbaren Ausdruck gefunden hat, ist der, der inländische Staat übernehme Strafrecht und Strafpflicht wegen Vergehen, die seine Einwohner im Auslande begangen haben, nur dann, aber auch allemal dann, wenn der Thäter die Verwirklichung des Strafanspruches des Staates des Begehungsortes vereitelt habe; eine Unterscheidung mit Bezug auf die Mittel, wodurch der Thäter den letzten Erfolg herbeiführt, macht das Gesetz nicht und es ist eine solche auch in der Natur der Sache nicht begründet.

Es ist ja gewiß nicht einzusehen, warum derjenige, welcher vom inländischen Staatsgebiete aus eine strafbare Handlung auf fremdem Gebiete verübt, resp. dort einen strafbaren Erfolg herbeiführt, im Inlande deshalb nicht sollte bestraft werden dürfen, weil er es nicht nöthig hat, sich vorerst zu flüchten, um der Strafverfolgung im Auslande zu entgehen, während derjenige, welcher auf ausländischem Gebiete gehandelt und sich ins Inland geflüchtet hat, hier bestraft werden könnte. Im erstern Falle erscheint ja gegentheils die inländische Rechtsordnung noch unmittelbarer theilhaftig, als im zweiten. Ist dem aber so, so erscheint der Rekurs als begründet. Denn es kann in der That nicht zweifelhaft sein, daß der Rekursbeklagte die Durchführung der in Höchst gegen ihn eingeleiteten Strafverfolgung durch sein Ausbleiben von der Hauptverhandlung vereitelt hat, und es sind daher nunmehr die Voraussetzungen der Kompetenz der aargauischen Gerichte gemäß Art. 29 des Zuchtpolizeigesetzes gegeben.

Demnach hat das Bundesgericht  
erkannt:

Die Beschwerde wird als begründet erklärt und es wird somit den Rekurrenten ihr Rekursbegehren zugesprochen.

## II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken.

**Liberté de conscience et de croyance. Impôts dont  
le produit est affecté aux frais du culte.**

76. *Sentenza del 29 dicembre 1888 nella causa Sciaroni  
e lite consorti.*

A. Addì 15 aprile 1887 costituivasi in Biasca un'associazione sotto il titolo di « protettrice dell'invulnerabilità di coscienza e di coscienza avente per iscopo (art. 2 degli statuti) » di ottenere coi competenti mezzi legali l'esonero integrale » d'ogni singolo suo membro dal pagamento di aggravati im- » posti a causa propria e particolare d'esercizio del nuovo

» culto cattolico-apostolico-romano, al quale (i membri stessi) » dichiarano di non più appartenere » — e nominava lo stesso giorno la sua commissione dirigente, chiamando a farne parte, fra altri, in qualità di presidente e segretario, i signori Celestino Sciaroni e Pietro Maggini, entrambi di Biasca, loro domicilio.

La commissione dirigente entrava sì tosto in funzione, presentando il 21 maggio successivo alla Municipalità di Biasca una petizione con cui chiedeva, « a' sensi del disposto dell'art. 27 della legge 28 gennaio 1886 sulla libertà della » chiesa cattolica ed a conferma delle proteste già inoltrate » per dichiarare che nessuno dei membri dell'associazione » intendeva ulteriormente pagare qualsiasi aggravio o im- » sta a tale effetto, perciocchè non appartenga più al culto » cattolico-romano, » si decretasse — per tutti i membri componenti detta associazione e nominativamente designati in annesso elenco con le proprie firme — l'esonero del pagamento chiesto per l'esercizio di questo culto, le cui spese erano state dall'assemblea comunale di Biasca preventivate in 1934 fr. 25 c. ed iscritte, giusta il consueto, nel budget comunale.

B. Pur riconoscendo « che la reclamante Associazione era in ragione di rifiutarsi al pagamento delle spese per l'esercizio del culto cattolico-romano » e che tali erano quelle iscritte alla XXª categoria del preventivo comunale sotto i numeri 1 a 6, la municipalità di Biasca dichiarava con risoluzione dell'8 giugno — « di non potere, nelle attuali contingenze, accogliere la formolata istanza, » attesochè con decreto governativo del 7 dicembre 1886 le sia stato ordinato doversi le spese generali di amministrazione, comprese quelle del culto, coprirsi coll'unica imposta comunale e col mercimonio in un solo bollettario. »

C. Contro tale risoluzione interponeva la prefata commissione dirigente formale gravame al Consiglio di Stato del cantone Ticino, domandando « che venisse annullata, comechè apertamente in urto alla costituzione federale (art. 49) e contraria al disposto dell'art. 27 della legge cantonale 28 gennaio 1886 sull'esercizio del culto cattolico-romano, » e accolta

invece l'istanza che i membri della commissione dirigente avevano formulato « tanto in loro nome proprio che quali investiti delle richieste facoltà dei loro rappresentanti, ossia dei 68 membri dell'associazione e loro aderenti » per l'esonero da ogni ulteriore pagamento di spese per l'esercizio del culto cattolico-romano.

D. Sentita la municipalità di Biasca, che dichiarò con atto 26 giugno, di mantenere in fatto ed in diritto i motivi consegnati nel suo precedente decreto, epperò di confermarne la parte dispositiva, » il Consiglio di Stato,

« ritenuto che l'esercizio del diritto guarentito dal citato capoverso dell'art. 49 della costituzione federale non può essere invocato da nessuna associazione o corpo morale, ma esclusivamente dai singoli individui, essendo cotale diritto un correlativo di quello, del pari personale od individuale, della libertà di coscienza, e ciò secondo che in analoghe specie fu ripetutamente riconosciuto dal tribunale federale;

» ritenuto di conseguenza che precoce e fuor di luogo tornerebbe l'occuparsi del merito dell'istanza presentata dai signori Sciaroni e Maggini nella indicata qualità, delle obiezioni formulate dalla municipalità di Biasca nelle sue risoluzioni del 10 e 26 giugno, così come in generale del contenuto dei diversi atti prodotti, »

risolveva, l'8 di agosto 1887, di respingere l'avanzata istanza (o gravame), che Sciaroni e Maggini presentarono allora « per sé e nella loro veste di rappresentanti dei singoli cittadini costituenti l'associazione protettrice, ecc. » al Gran Consiglio, dove ottennero per altro l'identica sorte. Sulla concorde proposta del Consiglio di Stato e della propria commissione dell'amministrativo, e contrariamente all'avviso del municipio di Biasca, che dichiarava, con atto 5 settembre, « di avere » la profonda convinzione che il querelato decreto governativo racchiude in sé la negazione di un principio sancito » dallo statuto fondamentale della nazione, » il Gran Consiglio decretava difatti il 29 del successivo novembre la rejezione pura e semplice del gravame.

Il referto commissionale sull'argomento, fatto capo alle

sentenze 16 e 30 novembre 1878 del tribunale federale, si esprime letteralmente come segue : « Noi siamo in presenza » non già di private persone o loro legali rappresentanti, ma » di un corpo morale, di una persona giuridica, che come » tale domanda di essere esentata da quelle imposte che si » riferiscono all'esercizio di un culto al quale le singole per- » sone che fanno parte di quel corpo morale hanno dichiara- » to di non appartenere. Si tratta quindi di una collettività » di persone che hanno abbandonato il carattere individuale » per costituire una speciale personalità giuridica, retta non » già dall'arbitrio e dalla volontà individuale, ma dalla vo- » lontà di una maggioranza che si estrinseca al mezzo degli » organi di un'associazione, ossia dell'assemblea generale dei » soci e della commissione dirigente. Nè vale il dire che » questa associazione si è appunto costituita all'oggetto di » promuovere l'azione di esonero di cui attualmente si tratta. » Quest'azione non può essere istituita che dai singoli indi- » vidui, i quali potranno bensì costituirsi in un unico con- » sorzio, rappresentato da uno o più procuratori, ma non » potranno esercitare un diritto individuale sotto la forma di » un'azione intentata da un corpo morale il quale, per l'ado- » zione di uno statuto e per la iscrizione al registro di com- » mercio ha sostituito alla personalità individuale la perso- » nalità giuridica collettiva che spoglia i singoli individui » della capacità giuridica particolare e d'ogni propria re- » sponsabilità personale.

» Infatti i ricorrenti non si sono nemmeno data la cura di » insinuare nè al Consiglio di Stato nè al Gran Consiglio la » nota degli individui in nome dei quali ricorrono. E ciò ap- » punto perchè il loro reclamo si riferisce all'associazione » come corpo morale, non ai singoli individui.

» Nè vale l'argomentazione dei ricorrenti, che se il loro » reclamo non può valere per tutti i membri dell'associazione » debba almeno avere forza relativamente ai due membri di » essi che l'hanno firmato. Inquantochè i signori Sciaroni e » Maggini hanno introdotto i loro ricorsi siccome rappresen- » tanti l'associazione dei dissidenti di Biasca, e nella loro qua-

» lità di autorizzati a rappresentare la detta associazione » della quale sono rispettivamente presidente e segretario, » giusta lo statuto, autorizzati a firmare per l'associazione. » Cosicchè alla firma da essi apposta come organo di quell'as- » sociazione non si può attribuire il carattere di forma indi- » viduale.

» In vista di quanto precede torna inutile di esaminare se » il reclamo non dovrebbe dirsi irregolare anche perchè in- » trodotto in urto alle disposizioni di legge che regolano i ri- » corsi di diritto amministrativo. »

*E.* Contro il decreto del Gran Consiglio Sciaroni e Maggini ricorrono finalmente per sè e quali rappresentanti i singoli individui che fanno parte della ripetuta associazione, » il 7 febbrajo 1888, al tribunale federale, domandandone l'an- nullazione sulla scorta dei seguenti riflessi :

« I ricorrenti hanno tutti, l'uno dopo l'altro, dichiarato di voler uscire dal grembo della chiesa cattolica-apostolica-romana e, basandosi sull'ultimo capoverso dell'art. 49 della costituzione federale, domandato di essere esonerati dal pagamento di qualunque imposta concernente il culto di detta chiesa. Essi hanno dunque adempito a tutte le formalità determinate non solo dallo spirito della costituzione, ma anche dalla giurisprudenza federale, e tanto il Municipio di Biasca quanto il Consiglio di Stato del cantone Ticino lo riconoscono esplicitamente. Ma mentre il primo non può aderire alla giustissima domanda per paura dei processi di cui è minacciato dal governo ticinese, questo, pure dicendosi dispo- stissimo a dare esecuzione in tutto il cantone all'invocato di- spositivo costituzionale, non può ammettere la domanda stessa, perchè formolata dai ricorrenti unicamente quali rap- presentanti di una associazione. Se fosse anche vero che Scia- roni e Maggini hanno ricorso unicamente come tali, sarebbe a stupirsi che, trattandosi di riconoscere un diritto di tanta importanza, proclamato come una delle più nobili conquiste della democrazia svizzera, un governo cantonale si appi- gliasse ad una meschina eccezione d'ordine per combatterlo. Ma non è neanche vero che la domanda sia stata presentata

soltanto da una associazione, o da un corpo morale, attesochè tanto nel loro ricorso 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato, che era il primo ed il solo di cui questo dovesse occuparsi, quanto nel gravame al Gran Consiglio, Sciaroni e Maggini hanno parlato « per sé e nella loro qualità di rappresentanti i *singoli membri* della associazione. » Nè regge la nuova eccezione sollevata tardivamente dal Consiglio di Stato nel suo messaggio 8 novembre 1887 al Gran Consiglio e consistente a dire che, avendo la municipalità di Biasca preso la sua decisione dell' 8 giugno *in confronto dell' associazione*, non era più lecito ai ricorrenti di mutare le persone o parti in causa, col dichiarare che ricorrevano anche in loro proprio nome individuale. Che l'associazione, come tale, abbia fatto una o più domande alla municipalità di Biasca, ciò non ha nulla a che fare colla odierna causa, la quale verte esclusivamente sul ripetuto nostro ricorso 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato contro la risoluzione appunto di detta municipalità; ricorso introdotto *expressis verbis* in nome proprio dei ricorrenti ed in quello dei singoli individui da loro rappresentati. L'associazione in discorso non è, del resto, una corporazione, un comune, una compagnia ferroviaria, una parrocchia, ecc., ma una semplice riunione *di persone* al solo scopo di ottenere l'esonero di ciascuna di queste dal pagamento degli aggravi concernenti il culto cattolico, per cui la sua direzione rappresenta in realtà non un corpo morale ma dei singoli cittadini. Bastava poi che il ricorso fosse fatto anche solo in nome personale od individuale dei ricorrenti Sciaroni e Maggini, perchè governo e Gran Consiglio *dovessero*, a' sensi della costante giurisprudenza federale, occuparsi del merito dello stesso. (Vedi le sentenze nelle cause Pelli e de Stoppani.)

« Quanto al *merito* del nostro ricorso, che si riassume al postutto nel quesito se sia conforme al diritto ed alla pratica federale, o non costituisca piuttosto una flagrante, sebbene indiretta, violazione dell' art. 49 § 6 della costituzione svizzera, il pretendere, come fa il governo ticinese, che « le spese generali dell'amministrazione comunale, *comprese quelle del*

*culto*, debbano coprirsi con un' unica imposta e col mercimonio in un solo bollettario, » — basterà che s'invochino a sua piena giustificazione i principj già tassativamente proclamati dal tribunale federale nelle sue sentenze sulle cause Pelli, Bonhôte e Delmuè. » È da notare che nella parte di fatto del loro ricorso gl'istanti dichiarano esplicitamente che per il momento essi ritengono doversi considerare in ogni caso come aggravi imposti a causa propria o particolare dell'esercizio del culto cattolico-romano le spese figuranti nel budget del comune di Biasca per il 1887 sotto la XXª categoria, rappresentanti insieme una somma di 1934 fr. 25 c., così suddivisa: 1° onorario ai sagristani 245 fr.; 2° decima al cappellano 562 fr. 12 c.; 3° simile al prevosto 604 fr. 80 c.; 4° simile al canonico coadiutore 437 fr. 33 c.; 5° ai parroci per i soliti uffici 50 fr.; 6° per le olive 25 fr.

F. Nella sua memoria responsiva del 26 maggio 1888 il governo ticinese dichiara innanzitutto d'insistere sulla *eccezione d'ordine* che ha servito di base alle decisioni cantonali di cui si lagnano i ricorrenti.

« Nel far valere questa eccezione, » esso osserva, « il Consiglio di Stato e la Commissione del Gran Consiglio non mirano ad altro che a serbare integro un principio di diritto ripetutamente proclamato dallo stesso tribunale federale e ad impedire che, pendente causa (ossia fintanto che gli interessati si fossero posti per una via legalmente e costituzionalmente corretta), non si avesse a disturbare il regolare andamento dell'amministrazione di un Comune. Perocchè, per quanto possa sembrare a taluno eccessivamente severo il noto principio *solve et repete*, esso è però riconosciuto in tutti i paesi come assolutamente giusto, ogni volta che si tratti di pubblici tributi. »

« Le autorità ticinesi », aggiunge, « sono decise a rendere giustizia ugualmente a tutte le persone che abitano il cantone, anche in conformità colle disposizioni dell'art. 49 della costituzione federale, sebbene ciò esse vogliano fare con tutti i riguardi necessari ad impedire che altri diritti del paro sacri e rispettabili non siano offesi. E di tali dispo-

sizioni fa prova la risoluzione governativa del 16 novembre 1887, colla quale fu ordinata una inchiesta minuta intorno al modo con cui è fin qui proceduta la municipalità di Biasca amministrando i fondi appartenenti a chiese e beneficii. L'inchiesta difatti era stata suggerita dalla volontà in noi di arrivare efficacemente a dar soddisfazione al desiderio dei ricorrenti, supposto che un'attenta ricerca intorno al reale stato delle cose nel comune di Biasca non ci avesse a convincere che le spese del culto nel detto Comune, sommani — a detta dei ricorrenti — a 1934 franchi 25 cent., non rappresentino già un proprio onere spontaneo, volontario, di quella popolazione, ma piuttosto un parziale pagamento, anzi una parziale restituzione degli interessi di molti beni ecclesiastici dalla Municipalità amministrati, ed il soddisfacimento di un *debito* del Comune. Nel qual caso (come se ne aveva fondato sospetto) la istanza dei ricorrenti non avrebbe certo potuto essere favorevolmente accolta.

« Ora dal rapporto delle persone incaricate di quella inchiesta », nota il governo ticinese passando alla discussione *del merito*, « risulta che nelle mani della Municipalità di Biasca si trovano circa 100 000 franchi di sostanza ecclesiastica, ossia che dello interesse di questa somma e più, comprendendovi la decima, essa Municipalità è, anno per anno, debitrice a cause che, per la loro indole, provenienza e destinazione, sono strettamente ecclesiastiche, mentre questo interesse non venne sempre, nè può dirsi venga neppure oggi integralmente pagato ai legittimi rappresentanti ed investiti delle cause medesime.

« Risulta altresì dal detto rapporto che per le prolungate vacanze di due benefici il comune sarebbe arricchito di circa 40 000 franchi, salvo deduzione di quanto potrebbegli spettare per la scuola, e che dovrebbe essere prelevato dalla rendita del beneficio detto scolastico... Quindi è che la pretesa dei ricorrenti non potrebb'essere accolta se non allora che, in conformità di quanto dispone l'art. 102 del regolamento esecutivo 18 giugno 1886 della legge ecclesiastica del 28 gennajo precedente fosse avvenuta una liquidazione gene-

rale del *Dare ed Avere* fra il comune e la parrocchia e questa avesse in sue mani, non solo l'amministrazione della propria sostanza, ma eziandio il di lei godimento. Dopo di che noi saremmo pienamente d'accordo coi ricorrenti in ciò che, quando i proventi dei beni della parrocchia e delle cause pie a lei inerenti non fossero sufficienti alle spese del culto, il necessario supplimento dovrebbe essere fornito dai soli cattolici-romani... »

Il governo rispondente fa quindi assai particolareggiate osservazioni circa la *decima* della quale il Comune di Biasca andrebbe debitore verso alcuni benefici ecclesiastici colà esistenti, e ciò affine di provare: 1° che « appunto le tre poste budgetarie principali » (604 franchi 80 cent. al beneficio prepositurale, 437 franchi 33 cent. al beneficio coadiutorale e 562 franchi 12 cent. a quello cappellanico Pellanda) contro cui protestano i ricorrenti, costituiscono un vero e proprio obbligo dal quale il comune di Biasca non potrebbe in ogni caso liberarsi, se non versando il rispettivo capitale; — 2° che « se i debiti del comune devono essere ripartiti sulla taglia, nessun habitante del medesimo, dalla legge obbligato a pagare taglie comunali nel comune di Biasca, per messun titolo e pretesto, può chiamarsene esentato, pretendendo che la sua quota sia pagata dagli altri suoi concittadini. »

La risposta governativa, che approda a chiedere la rejezione pura e semplice del ricorso, chiude coi seguenti rimarchi: « Noi siamo disposti, per quanto ci può toccare, a fare in modo che tutti coloro i quali hanno od avranno, nelle forme volute dalla giurisprudenza federale, dichiarato di uscire dal grembo della Chiesa cattolica, sia in Biasca, sia in altro comune di questo cantone, abbiano ad essere esonerati dal pagare aggravati a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di un'associazione religiosa alla quale non appartengono. Ma il pagamento della decima non è una imposta, non è un tributo, tanto meno è una imposta speciale creata specialmente per sopperire alle spese del culto; sibbene è un onere reale della comunità di Biasca, trapassato nel godi-

mento della Chiesa, risp. di taluni beneficiati di Biasca, così come avrebbe potuto in loro trasferirsi qualsiasi altro diritto di proprietà. Si può essere tenuti a pagare una decima, nè più nè meno che si può essere tenuti a pagare un livello; la decima non avendo per sé carattere menomamente religioso.

« D'altra parte nessuna disposizione di diritto pubblico, neppure quella sancita dall'art. 49 cit., può sopravvenire a distruggere d'un tratto un diritto privato, epperò a dispensare alcun comunista di Biasca dal concorrere a pagare la decima, che costituisce appunto da secoli nei beneficiati di Biasca un tale diritto a carico del comune..., perchè ciò verrebbe altresì a sancire il principio che un obbligo validamente assunto da una generazione può essere rinnegato da quella che segue, di guisa che qualunque confessione o corporazione religiosa si troverebbe nell'assoluta impossibilità di procedere a convenzioni o contrattazioni di qualsiasi natura. »

Il governo ticinese fa infine rimarcare che molti fra i membri dell'Associazione ricorrente non avrebbero giustificato la loro pretesa ad essere esonerati da ogni spesa di culto in forma certa, regolare e sufficiente, — che altri intervengono tuttora — come per lo passato — al culto cattolico o, se non essi, le loro donne, e fecero battezzare anche dopo le loro proteste i propri figli dal parroco cattolico e da lui accompagnare i loro morti al sepolcro, — e che al fianco del § 6 dell'art. 49 stanno nella costituzione federale altri articoli del pari sacri ed inviolabili, i quali assicurano la eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, il libero esercizio di tutti i diritti civili riconosciuti dalle costituzioni federali e cantonali, tra cui principalmente quello della proprietà, e che l'esecuzione della disposizione statutaria in parola non può nè deve avvenire violandone altre, ma piuttosto conciliandole con lei in giusta ed equa misura.

G. In presenza delle nuove argomentazioni di merito allegate dal governo convenuto, che non erano peranco state accennate nè svolte durante il dibattito fra le parti in-sede

cantonale, il giudice delegato all'istruzione della causa comunicò la memoria responsiva ai ricorrenti perchè l'avessero a fare oggetto di quelle osservazioni di replica che credessero del caso. I ricorrenti vi ossequiarono difatti con loro atto del 28 luglio 1888, nel quale si studiarono soprattutto di mettere in sodo, da una parte, che tali argomentazioni di mero diritto privato non avevano a che fare nella presente contestazione esclusivamente di diritto pubblico e, d'altra parte, che non erano del resto nè in fatto nè in diritto giustificate. Non avendo però essi addotta in proposito nessuna ragione nè circostanza alla quale non si fosse già fatto prima allusione e non fosse quindi già nota alla controparte, il giudice istruttore non credette necessario nè opportuno di far luogo ad ulteriore scambio di osservazioni fra dette parti e consegnò senz'altro l'incarto alla presidenza del tribunale per la fissazione del giorno di sua decisione.

*Premessi in fatto ed in diritto i seguenti ragionamenti :*

1° Il conto preventivo del comune di Biasca per l'esercizio 1887 enuncia alla XXª categoria, sotto la rubrica « culto », le seguenti spese :

1° onorario dei sagristani. . . . .	Fr. 245 —
2° decima al sig. cappellano . . . . .	» 562 12
3° simile al sig <sup>r</sup> prevosto . . . . .	» 604 80
4° » » canonico-coadiutore . . . . .	» 437 33
5° ai parroci per i soliti uffici . . . . .	» 50 —
6° per le ulive . . . . .	» 25 —

Forti del disposto del 6° capoverso dell'art. 40 della costituzione federale, che statuisce « nessuno essere tenuto a pagare aggravati imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di un'associazione religiosa alla quale non appartiene, » ed appoggiandosi al fatto che i singoli membri dell'« associazione protettrice della libertà di credenza e di coscienza » hanno dichiarato per iscritto e con la propria firma al municipio di Biasca di non appartenere alla Chiesa cattolica-apostolica-romana o risp. di esserne usciti, — i signori Celestino Sciaroni e Pietro Maggini domandano con ricorso di diritto pubblico al tribunale federale che,

annullando le contrarie decisioni del governo e del Gran Consiglio del cantone Ticino, riconosca doversi esonerare i membri tutti della prefata associazione dall'obbligo di partecipare al pagamento delle spese budgetarie di culto surriferite.

Il governo ticinese non contesta in massima che le spese in discorso riguardino particolarmente l'esercizio del culto cattolico e neppure che i membri dell'associazione protettrice della libertà di credenza e di coscienza abbiano dichiarato di non far parte della chiesa cattolica-apostolica-romana, ma ritiene nondimeno l'avanzato ricorso inattendibile, e ciò sulla scorta di due principali eccezioni, d'ordine l'una e l'altra di merito. Quella *d'ordine* consiste a dire che la domanda dei ricorrenti non è ricevibile, perchè non presentata da singoli individui, ma per conto di una collettività di persone, di un corpo morale, che non può invocare il beneficio garantito dell'articolo 49 della costituzione federale, nè rivendicare per sé le illazioni derivanti dal principio quivi proclamato. Quella *di merito* intende a far dichiarare che la pretesa dei ricorrenti non potrà essere accolta, se non allora che sia avvenuta, in conformità delle vigenti leggi cantonali (art. 102 e relativi del regolamento esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica), una liquidazione generale del *Dare* ed *Avere* fra la parrocchia ed il comune di Biasca che detiene tuttora in sue mani considerevoli somme e beni di spettanza della Chiesa cattolica e di cause pie a lei inerenti, perchè allora soltanto sarà dato di verificare se i relativi proventi bastino per sopperire alle spese del culto, o se vi occorra un supplemento, il quale in tal caso dovrà infatti essere fornito dai soli cattolici romani.

E l'una e l'altra eccezione sono però destituite di fondamento.

Q. Quanto alla prima, basterà osservare che tutta la relativa argomentazione delle autorità cantonali poggia sopra una inesatta relazione dei fatti. Tanto nel loro primo gravame del 10 giugno 1887 al Consiglio di Stato, che fu l'atto primordiale della presente causa, quanto nel successivo al Gran Consiglio e nell'attuale a questa Corte, Sciaroni e Mag-

gini hanno invero dichiarato sempre esplicitamente che agivano così in loro proprio nome come in quello dei singoli individui costituenti l'associazione in parola. Sia nell'una che nell'altra qualità essi avevano ed hanno dunque indubbiamente diritto a pretendere che la istanza da loro formolata venga presa in considerazione, perchè sia nell'una che nell'altra essi apparivano ed appajono come persone fisiche, come singoli cittadini individualmente ricorrenti, nel senso appunto della giurisprudenza federale (v. le sentenze 2 aprile e 8 ottobre 1887 del tribunale federale nelle cause de Stoppani e Ci, Delmuè e Cons<sup>i</sup>, Racc. off. XIII, p. 113 ss., 363 ss.)

Nè vale il richiamare a tale proposito i precedenti giudizi di questa Corte nelle cause Aegerthal e Weder (Racc. off. IV, p. 536 s., IX, p. 416) per inferirne la incapacità dell'associazione rappresentata da Sciaroni e Maggini ad invocare la garanzia sancita dall'articolo 49 § 6 cit., conciossiachè mentre in quello si trattava di una Cassa di risparmio costituita da una società anonima e risp. di un Comune (Dispoldsau), epperò di vere corporazioni con sostanza e personalità giuridica propria, collettiva, distinta, nel caso concreto si trattava invece di una libera e spontanea riunione di singole persone, senza patrimonio comune, all'unico scopo (art. 2 degli statuti) di ottenere l'esonero, non della riunione nel suo tutto, ma di ciascun suo membro dal pagamento di aggravati imposti per l'esercizio del culto cattolico. La sollevata eccezione preliminare non potrebbe togliere dunque in ogni modo che il tribunale federale esamini il merito dell'avanzato ricorso.

Parimente non vale ad impedire nè a ritardare siffatta disamina l'accenno alla vera o pretesa irregolarità del modo con cui alcuni dei dissidenti biaschesi avrebbero formolato la loro istanza di esonero da ogni spesa di culto, come pure al fatto che altri, o le loro donne, continuerebbero, — malgrado la dichiarazione di abbandono della Chiesa cattolica-apostolica-romana, — a frequentarne il culto. Oltrechè diffatti la prima di queste obiezioni non può certo riferirsi ai ricorrenti membri dell'associazione protettrice in discorso, atteso che dal tenore della loro petizione 31 maggio 1887 (lett. A

dei fatti) al municipio di Biasca risulti che la dichiarazione loro di uscita dalla Chiesa cattolica o di non appartenenza alla medesima fu data in modo perfettamente conforme alle relative esigenze della pratica federale, — nulla osta in verità a che l'autorità competente ammetta al richiesto esonero solamente quelle persone che avranno fatto la rispettiva dichiarazione nella forma di cui dianzi. Va d'altra parte senza dirlo, come fu già rilevato del resto nella sentenza 20 settembre 1884 del tribunale federale nella causa Bonhôte e Comp<sup>i</sup> (Racc. off. X, p. 324 cons. 3<sup>o</sup>), che tale dichiarazione di uscita dal grembo di detta Chiesa deve avere per effetto di togliere a chi l'abbia fatta ogni ulteriore diritto attivo o passivo di voto nelle assemblee delle parrocchie costituenti la Chiesa stessa, così come quello di ulteriore partecipazione al culto di questa.

3<sup>o</sup> La eccezione di merito del governo ticinese solleva una quistione di diritto *civile* che non può essere dibattuta né decisa in una contestazione di mero diritto *pubblico* e non può servire in ogni caso di valido argomento a procrastinare indefinitamente l'attuazione di un disposto costituzionale che sanziona una garanzia dei cittadini. E lo può tanto meno, in quanto riposa essenzialmente su una supposizione non avvalorata sin qui da nessuna prova, sulla supposizione cioè che le poste budgetarie più sopra esposte a favore dei ministri e degli inservienti del culto cattolico-romano nel comune di Biasca costituirebbero non una pubblica prestazione a scopi e per bisogni di culto, come assevera il municipio di quel Comune, ma il corrispettivo di un debito contratto da quest'ultimo a titolo privato.

Il compito di giudicare intorno ad eventuali pretese di diritto privato, se mai il Consiglio parrocchiale di Biasca intendesse di muovere causa in argomento a quel comune, spetta piuttosto, come riconosce lo stesso governo ticinese, ai competenti tribunali civili. Per la definizione invece della il Comune, — essere pacifico in atti che gli aggravi dei causa dipendente dall'attuale ricorso di diritto pubblico importa solo che si constati, — senza che del resto ne venga pregiudizio di sorta ai titolari di eventuali diritti privati verso

quali i ricorrenti intendono di essere esonerati, sebbene iscritti nel preventivo generale delle spese di amministrazione del comune di Biasca e riscossi al mezzo di un'unica taglia, giusta il decreto 7 dicembre 1886 del governo ticinese basato sulla legge 7 dicembre 1861, sono indubbiamente imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di un'associazione religiosa alla quale i ricorrenti stessi o non hanno mai appartenuto o non appartengono più. Il tribunale federale ha invero costantemente interpretato l'articolo 49 § 6 della costituzione federale nel senso: non potersi obbligare al pagamento di debiti stati contratti da un Comune per l'esercizio del culto di una data confessione i cittadini che dichiarino di abbandonare la confessione stessa o che, non avendovi appartenuto, siano venuti a fissarsi in detto Comune posteriormente all'assunzione di tali debiti (v. la sentenza 11 maggio 1888 nella causa Pittard e cons<sup>i</sup>, Racc. off. XIV, p. 163 cons. 2<sup>o</sup>). Ricorrono quindi manifestamente gli estremi del prescritto all'articolo 49 § 6 della costituzione federale su cui poggia il ricorso, e quest'ultimo dev'essere accolto senz'altro, in conformità del resto della esplicita riserva già formolata nella sentenza 8 ottobre 1887 di questo tribunale federale nella precedente causa di diritto pubblico promossa in merito all'esonero dai ripetuti aggravi dai signori Delmuè e consorti municipali di Biasca contro lo stesso governo del cantone Ticino (Racc. off. XIII, p. 375).

Per tutti questi motivi,

il tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso è fondato: conseguentemente le decisioni contrarie dell'8 giugno, dell'8 agosto e del 29 novembre 1887 del Municipio di Biasca, del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio del cantone Ticino sono annullate ed il municipio di Biasca è dichiarato in obbligo di dedurre dalla quota d'imposta comunale incombente per il 1887 ai ricorrenti quella tangente parte di spese per l'esercizio del culto cattolico-romano che li riguarda.